

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Sodano
Piazza IV Novembre 84087 Sarno (SA)
Tel/fax 081941930 mob. 3284243538
Mail: giusodano79@gmail.com - Pec: avv.giuseppesodano@pec.it

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZ. LAVORO

**Ricorso ex art. 414 cpc, con contestuale domanda per la determinazione di modalità della
notifica ex art.151 cpc,**

Per: la sig.ra **Maria Assunta Anastasio** nata a Maiori (SA) il 14.08.1961, (C.F.NSTMSS61M54E839H), e residente alla Località Montuonica snc, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Sodano (C.F.: SDNGPP79R11I438D) mail:giusodano79@gmail - TEL e FAX 081941930 - PEC: avv.giuseppesodano@pec.it, e Primavera Mandile (C.F. MNDPMV86M48L259S) pec: p.mandile@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it con studio in Sarno, alla Piazza IV Novembre n.1, in virtù di giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ex art.83, comma 3, cpc, ed elettivamente domiciliato in Sarno (SA), alla Piazza IV Novembre, presso studio legale avv. Giuseppe Sodano

ricorrente

contro

1. **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/A, (C.F.:80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno, Corso V. Emanuele, 58;
2. **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena, 55, (C.F.: 80039860632), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno, Corso V. Emanuele, 58;
3. **MIUR, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Salerno, Via Monticelli s.n.c – Loc. Fuorni, (C.F.: 95074310657), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno, Corso V. Emanuele, 58;

resistenti



nei confronti

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale** (ex Gestione INPDAP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore (C.F.:80078750587), con sede in (00144) Roma, Via Ciro il Grande 21;

- **tutti gli assistenti amministrativi (personale ATA) e collaboratori scolastici (personale ATA)**, in servizio nelle scuole statali della provincia di Salerno, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria ai fini della mobilità) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

controinteressati

Oggetto: 1) riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio in qualità di personale ATA profilo di assistente amministrativo per la sig.ra Maria Assunta Anastasio, non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato; 2) conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto; 3) esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio pre-ruolo prestato; 4) conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza, e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzione e contribuzione; 5) risarcimento del danno per la tardiva immissione in ruolo a seguito dei reiterati contratti a termine stipulati (assunzioni dall'01/09 successive ai licenziamenti con data 31/0); 6) riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente eventuale modifica della posizione nelle relative graduatorie.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente Maria Assunta Anastasio - attualmente in servizio, in qualità di assistente amministrativo (personale ATA) a tempo indeterminato, presso l'Istituto Liceo Classico -scientifico - linguistico "Marini -Gioia" di Amalfi (SA), è stata definitivamente assunta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella predetta qualifica a tempo indeterminato di assistente amministrativo a far data dall' 01.09.2022, (prot. n. 0001391 dell' 01.09.2022- **allegato 1**) e come si evince dalla ricostruzione di carriera debitamente vistata dagli organi di controlli del MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno (**allegato2**); la ricorrente è in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/24 presso l' Istituto Comprensivo "Roberto Rossellini" di Maiori.



Alla sig.ra Maria Assunta Anastasio, in sede di ricostruzione di carriera (prot. 764 del 14.04.2023), come si evince dalla documentazione che si produce ed al cui contenuto ci si riporta, con cui chiedeva il riconoscimento di anni 8 (otto) mesi 3 (tre) e 14 (quattordici) giorni di servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali, sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, anni 6 (sei) mesi 10 (dieci) e giorni 10 (dieci), ed anni 1(uno) mesi 5 (cinque) giorni 4 (quattro) ai soli fini economici, di servizio pre-ruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di personale ATA profilo di assistente amministrativo a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, giusto decreto n.764/2023 vistato dalla Ragioneria dello Stato con provvedimento n. 2168 del 04.05.2023 (**allegato 2**).

Ciò premesso, in via preliminare, si contesta il mancato riconoscimento alla ricorrente del servizio pre-ruolo (non di ruolo) per intero ai fini della ricostruzione di carriera, considerato dall'amministrazione riconoscibile per intero il periodo eccedente i primi 4 (quattro) anni, gli anni eccedenti i primi 4 (quattro) solo per i 2/3 (due terzi) ai fini giuridici ed economici e per 1/3 (un terzo) ai soli fini economici a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 13, del d.p.r. n.399 del 23.8.1999. Infatti, con l'entrata in vigore della citata norma il personale A.T.A. è stato equiparato, in materia di riconoscimento dei servizi, al personale docente, trovando applicazione l'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994, in cui si dispone che " "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi 4 anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo", nonché più specificamente, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui "Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà"); risulta evidente che questo meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, come è stato per la ricorrente. Detta normativa è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo



indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata).

Proprio con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia Europea ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, nel procedimento C-268/06). Secondo la Corte, infatti, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ed, a tale scopo, Essa ha anche statuito che “al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell’accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile” (Corte di Giustizia sent. Rosado-Santana). La Corte precisa, altresì, come non rilevi affatto la sola previsione legislativa o contrattuale astratta, poiché la sopra citata nozione di “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, per il fatto che quest’ultima è prevista da una norma generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Secondo la Corte di Giustizia, infatti, “tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (sentenza Del Cerro Alonso, punto 57). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali, siffatti contratti sono stati conclusi contratti a tempo



determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (*sentenza Del Cerro Alonso, punto 53-58*). I suddetti principi sono stati, poi, riaffermati dalla Corte di Giustizia nella decisione del 4 settembre 2014, resa in causa C-152/14 (*cf. sentenza del Tribunale di Bologna, sez. lavoro, del 09.05.2015*). Le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (*Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata*).

Nel merito, al fine di verificare se sussista o meno discriminazione, o comunque se la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive, si rappresenta che con riguardo al personale di ruolo, sono previsti due distinti ed autonomi meccanismi legati alla valorizzazione dell’anzianità di servizio, ai fini della determinazione della retribuzione, uno è quello della ricostruzione di carriera e l’altro è quello degli scatti di anzianità. Più in particolare, se è vero che la disciplina normativa non contempla nel corso del periodo di precariato un’anzianità normativa ed economica corrispondente al servizio prestato, è certo che, attraverso la ricostruzione di carriera, al momento della immissione in ruolo, si opera un riconoscimento del predetto servizio assolutamente parziale e non integrale. La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo ai fini dell’aumento retributivo opera solo dopo l’immissione definitiva nell’organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse. E comunque, proprio il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo.

L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.



È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Gavieiro (*cf. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gavieiro Gavieiro e C-456/09, Iglesias Torres*), che "qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno"; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che "la clausola 4, punto I, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego". La ricorrente ha stipulato sistematicamente contratti a tempo determinato corrispondenti alla durata dell'anno scolastico e proseguendo tale attività ininterrottamente prima dell'assunzione in ruolo.

La ricorrente è stata assunta per la copertura dei posti liberi in organico di diritto. L'art. 554 del T.U. per tutto il personale ATA prevedeva l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. **La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016** (alla quale hanno fatto seguito numerose sentenze dello stesso tenore) ha analizzato l'art. 554. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato" si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale.

L'Art. 4. della legge 124/99 dispone che la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano



prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali. L'art. 36 del T.U. (165/2001) al comma 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art.35 del T.U.

Il lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione è soggetto al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235, del 9 ottobre 2001).

Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a



sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali".

Si consideri, la sentenza resa dalla CGE in data 26/11/2014, Mascolo e altri, nell'ambito delle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13, ove, per quanto di interesse, è stato deciso che: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".

In continuità con i principi affermati dalle SS.UU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa. Quindi nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1° L. 124/1999, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione sez. unite n. 5072 del 2016. Infatti tale norma è sistematicamente coerente e strettamente contigua alla fattispecie della illegittima apposizione del termine per abusiva reiterazione nel lavoro pubblico.

In merito

Si chiede, pertanto, il riconoscimento, ai fini della corretta ricostruzione della carriera, della valutazione per intero del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente: Maria Assunta Anastasio, servizio svolto a far data dal 09.02.2006 al 30.06.2022 con reiterati contratti a termine come da attestato di servizio e ricostruzione di carriera allegati alla presente .

Premesso quanto sopra, nel merito si rileva che, in tutti questi anni, il Ministero non ha mai riconosciuto alla sig.ra Maria Assunta Anastasio né il medesimo punteggio (ai fini delle relative



graduatorie provinciali e d'istituto) né la medesima progressione stipendiale, entrambi spettanti ai docenti di ruolo, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001. A tal proposito si rileva come la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, preveda che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato".

Al riguardo la Corte di Giustizia Europea ha statuito che "nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell'accordo quadro" (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268/06).

Per il personale ATA il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, fino all'avvento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, era pari a tre anni ai fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini economici. Con l'art.4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 è stata estesa, a decorrere dall'1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici). Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l'effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali.

Pertanto, per il personale ATA è ammessa: • La valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in Scuole statali (art. 23 DPR 420/74); • La validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del prescritto Titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982). A decorrere dall'1/7/1988, per effetto del D.P.R. 399/88, art. 4, 13° comma, al personale ATA, si riconosce, oltre il servizio non di ruolo come sopra individuato, anche il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore. Il precario ATA e docente, dopo il quarto anno di servizio preruolo, subisce una riduzione di un terzo del servizio preruolo reso, sotto il profilo giuridico, mentre subisce una riduzione di due terzi del servizio stesso sotto il profilo economico. Successivamente all'immissione in ruolo, quindi, questo stesso ATA si trova a



perdere, per tutti i pregressi anni di precariato, gli incrementi retributivi che gli sarebbero stati riconosciuti se fosse stato assunto da subito a tempo indeterminato. Quindi la retribuzione del personale non di ruolo continua ad essere parametrata sempre allo stipendio iniziale previsto dal CCNL vigente, con evidente differenziazione di trattamento rispetto al personale di ruolo, con mortificazione delle professionalità acquisite e relativo danno economico. (cfr. *ordinanza 18.03.2011, Montoya Medina, C-273/ 2010, punto 37; sentenza Rosado Santana, cit, punto 66 e ordinanza 09.02.2012 Lorenzo Martinez C- 556/11, punto 43*). Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia, infatti, così come in tutti gli analoghi casi di norma c.d. "*self-executing*" "essendo la predetta clausola 4 sufficientemente precisa, può essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato ed applicata dal Giudice nazionale nelle fattispecie portate alla sua attenzione" (*sentenza n. 444 del 22.12.2010 Gaviero Torres, punti 87- 83, 90; analogamente, sentenza 18.10.2012, Valenza punto 70; in riferimento al principio di non discriminazione in relazione all'età, sentenza 19.01.2010 Kukukdeveci, procedimento C-555/07*). Il predetto principio di non discriminazione di matrice europea è stato recepito nella giurisprudenza di merito e di legittimità chiamata a decidere fattispecie analoghe (*sent. Trib. Nocera Inferiore n. 1252/2019; sent. Trib. Milano n. 1921/2018, Corte Cassazione sent. n.31149/2019; Corte Cass. Sent. n. 31150/2019* nonché la *sentenza n. 262 del 12.01.2015 della Corte di Cassazione che, in via incidentale, riconosce "per il periodo di lavoro, o per i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti a termine, il lavoratore ha diritto ad essere retribuito e ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini dell'anzianità di servizio e quindi della maturazione degli scatti in coerenza con i principi costituzionali di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato"*). Ed ancora i giudici della Corte di Appello di Milano con la pronuncia n. 384/17 affermano "La violazione del principio di non discriminazione configura inoltre una condotta illecita del datore di lavoro".

Ecco perché la ricorrente richiede la corretta valutazione dei servizi pre-ruolo riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera, che si produce, lamentando, nel contempo, la palese illegittimità della normativa nazionale di riferimento per contrasto con quanto statuito dalla direttiva 1999/70/CE.

Si osserva in merito che la clausola n. 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti



dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinata anzianità di servizio. Pertanto, diretta conseguenza di questo principio è non soltanto il diritto alla retribuzione, bensì anche a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianità di servizio (S.C., con la sentenza n. 22558/2016) in perfetta e logica coerenza con il principio di non discriminazione. Tale principio è stato anche di recente ribadito da diverse importanti pronunce della magistratura italiana, sia di merito (cfr. Tribunale di Roma, sentenze nn. 1133-1132- 3967/2016; Tribunale di Torino, sentenza n. 1063/2016; Tribunale di Bologna, sentenza del 09.05.2017-cit.; **Tribunale di Nocera Inferiore (SA) sent. n. 1252/2019; Tribunale di Salerno sentenze n. 535 2628/2019; Corte di Appello di Torino, sentenza del 27.06.2013; Corte di Appello di Milano, sentenza n. 384/2017;)** **che di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 29/07/2011, n. 16632; Sent. Corte di Cassazione n.31149/2019; Sent. Corte di Cassazione n. 31150/2019).**

Nello specifico al personale A.T.A., secondo la Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 «in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, l'intero servizio effettivo prestato», ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell'anzianità di servizio stessa. La questione di diritto relativa all'abuso dei contratti a termine nel settore scolastico è stata affrontata dalla giurisprudenza nazionale con esiti contrastanti ed è stata altresì sottoposta all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Secondo la Corte, le modalità di selezione del personale docente non hanno, né possono avere, alcuna incidenza sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che sia i dipendenti di ruolo che quelli non di ruolo svolgono la medesima attività, con l'unica differenza che il personale non di ruolo non fruisce degli scatti di anzianità, che vengono invece riconosciuti dalla legge ai soli lavoratori di ruolo.



A fronte della identità di mansioni, non appare pertanto giustificata la disparità di trattamento sul piano retributivo (CGUE ordinanza 09/02/2012 C 556/11 Martinez).

Il medesimo indirizzo, che esclude la conversione del contratto, è stato ribadito anche dai Giudici nazionali. Con sentenza n. 5072/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la legittimità del divieto di conversione sancito dall'art. 36 d. lgs. n. 165/2001, sia in ambito comunitario sia con riferimento all'ordinamento nazionale. In particolare, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che: l'art. 97 Cost. impone l'accesso agli impieghi nella P.A. mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Si è pronunciata in materia anche la Corte costituzionale, che ha escluso il contrasto dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001 con gli artt. 3 e 97 Cost. Ed ha sottolineato che le deroghe alla regola del pubblico concorso devono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico e devono essere delimitate in modo rigoroso (*sent. n. 299/2013, n. 52/2011, n. 9/2010*).

La Corte Costituzionale ha in particolare dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1 e 11, legge n. 124/1999, *"nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino"* (*sent. C. Cost. n. 187 del 20.7.2016*).

La Corte ha preso atto che la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto varie misure volte a superare il ricorso alle supplenze in ambito scolastico e ad evitare l'abuso nella stipula dei contratti a termine. La predetta legge ha autorizzato il MIUR ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, rimasti tali all'esito delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico. Alla luce del modificato quadro normativo, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'intervento del legislatore adeguato e soddisfacente delle esigenze indicate dalla CGUE in materia, avendo la legge n. 107/2015 introdotto, a decorrere dal 1°9.2016, in via definitiva il limite temporale di trentasei mesi, anche non continuativi, come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico. Secondo la *Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto*".



In merito alle situazioni pregresse, invece, la Corte Costituzionale ha operato una distinzione a seconda del personale interessato.

Per i docenti, la stabilizzazione mediante il piano straordinario volto a coprire tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, ha garantito all'intera massa di docenti precari un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, consentendo la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).

Per il personale ATA, che non è interessato dal piano straordinario di assunzione, trova applicazione, invece, il risarcimento del danno (previsto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 107/2015).

Ciò posto, deve ora evidenziarsi che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, non essendo stata stabilizzata ed avendo svolto la prestazione dopo il 10.7.2001 per un periodo superiore al limite dei 36 mesi complessivi. Con riferimento alla individuazione del criterio di liquidazione del danno, la Suprema Corte non ha espresso un orientamento sempre univoco, atteso che di volta in volta ha fatto riferimento al parametro di cui all'art. 32 legge n. 183/2010 (*Cass. Civ., Sez. Lav., n. 19371/2013*), oppure al criterio dell'art. 8 legge n. 604/1966 (*Cass. Civ., Sez. Lav., n. 27481/2014 e n. 13655/2015*). Risolvendo il contrasto creatosi nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la decisione della Suprema Corte n. 5072 del 2016 ha statuito che la misura risarcitoria più adeguata è costituita dall'applicazione dei criteri sanciti dall'art. 32 legge n. 183/2010, che riguardano una "fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua".

Tale misura rafforza la tutela del lavoratore pubblico, in quanto lo agevola sul piano dell'onere della prova, esonerandolo dalla dimostrazione del danno, che è presunto, ed ha anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria.

Può quindi parlarsi di un "danno comunitario" (*Cass. n. 27481/2014, n. 13655/2015*), che va a "colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale".

In applicazione di tali principi il Tribunale di Salerno, sentenza n.2628/2019 ha ritenuto equo attribuire al ricorrente, ai fini della liquidazione del danno, un'indennità omnicomprensiva,



calcolata partendo da una base di n. 2,5 mensilità per il servizio prestato per n. 3 anni scolastici, aumentata in ragione di 0,5 mensilità per ogni successivo anno scolastico, tenendo conto sia del parametro minimo indicato dalla citata norma, sia della graduazione del risarcimento in proporzione al numero di anni scolastici di riferimento e della complessiva durata dei contratti a termine oggetto di causa. Tutto ciò premesso, in ordine al *quantum debeatur*, si fa richiesta di CTU al fine di valutare e quantificare le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via via succedutesi, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi sino al soddisfo. Sulle somme ottenute in sede di disponenda CTU andranno, inoltre, correttamente detratte le trattenute previdenziali a carico del lavoratore ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro” (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, 15 settembre 2014, n. 19398).

Alla ricorrente andrà, altresì, riconosciuto, oltre il pregresso servizio, il diritto ad essere oggi inquadrata nella tabella contrattuale di sua spettanza, così come andrà attribuito il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna che di quella interna, e lo spettante punteggio differenziale.

A ciò dovrà conseguire, ovviamente, la eventuale modifica della loro posizione in entrambe le relative graduatorie.

Per tutti i su-esposti motivi la sig. ra Maria Assunta Anastasio *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

chiede

l'accoglimento delle seguenti domande: piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso:

- 1 **annullare/disapplicare** per la sig.ra Maria Assunta Anastasio il decreto di ricostruzione di carriera n.764 del 04.04.2023 (**allegato 2**) vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e pervenuto all'istituto comprensivo statale “Ravello-Scala” in data 05.05.2023 n. prot.001258 (**allegato 2**);
- 2 ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi preruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- 3 ordinare al MIUR di rivalutare, sia ai fini giuridici che economici, il servizio pre-ruolo prestato dalla stessa e valutato ai fini giuridici ed economici in anni (sei) mesi 10 (dieci) giorni 10 (dieci), ed anni



- 1(uno) mesi 5 (cinque) e giorni 4 (quattro) ai soli fini economici, alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo;
- 4 conseguentemente, ordinare al MIUR di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio della ricorrente, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della giusta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo, così come della maturazione degli scatti di anzianità ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, l' esatta ricostruzione del TFR dovuto;
- 5 condannare il MIUR a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le differenze stipendiali conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera di cui sopra, a partire dal giorno della domanda, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi sino al soddisfo;
- 6 condannare il MIUR a corrispondere alla ricorrente sig.ra Maria Assunta Anastasio - a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o, in subordine, a titolo di mero debito retributivo – tutte le differenze retributive spettanti, nella misura quantificanda in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all'INPS , oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- 7 condannare il MIUR al risarcimento del danno per mancata, e/o irregolare contribuzione, nella misura quantificanda (anche in via equitativa) in corso di causa, previo versamento diretto delle relative quantificande somme in favore dell'INPS;
- 8 riconoscere alla ricorrente il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria e di quella interna, nelle misure e secondo le modalità specificate in premessa;
- 9 ordinare al MIUR, e/o agli Uffici periferici di competenza, di modificare la posizione della sig.ra Maria Assunta Anastasio nella graduatoria provinciale e d'istituto;
- 10 condannare il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario;



In via istruttoria, si richiede fin d'ora volersi disporre apposita CTU al fine di valutare e quantificare correttamente il servizio non di ruolo, di cui al decreto oggi contestato, determinare le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via via succedutesi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, quantificare le differenze retributive e contributive dovute, e/o non versate, importi a cui verranno detratte le trattenute previdenziali a carico della lavoratrice ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro. Con espresso mandato al CTU di indicare, altresì, la tabella contrattuale di spettanza della ricorrente, il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che di quella interna (d'istituto), e lo spettante punteggio differenziale.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono:

- 1 contratto di lavoro;
- 2 Decreto ricostruzione carriera e visto ragioneria;
- 3 Certificato di servizio;
- 4 Domanda di richiesta di ricostruzione di carriera;
- 5 documento di riconoscimento;
- 6 Decreto di conferma in ruolo;
- 7 Dichiarazione servizi completa;
- 8 Cedolino stipendio;
- 9 Richiesta sistemazione P.A. all'INPS.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00

Si dichiara, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo avv.giuseppesodano@pec.it, ovvero a mezzo fax al n. 081 94 19 30

Sarno, 09.09.2024

Avv. Giuseppe Sodano

Avv. Primavera Mandile



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c. . A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

premesse

che il ricorso ha per oggetto l'esatta ricostruzione della carriera, con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato, il riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzione e contribuzione, oltre il riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente eventuale modifica della posizione nelle relative graduatorie; che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nell'apposita graduatoria provinciale, nonché in quella d'istituto, relative alla medesima classe di concorso dell'odierna ricorrente, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

considerata

l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

voglia

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

1. quanto ai contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;



2. quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ex legge 53/94 a mezzo posta elettronica certificata.

Sarno, 09.09.2024

Avv. Giuseppe Sodano

Avv. Primavera Mandile



Studio Legale
Avv. Giuseppe Sodano
Piazza IV Novembre,1
84087 – Sarno (Sa) - cell. 3517409655
Pec: avv.giuseppesodano@pec.it

PROCURA

La sottoscritta ANASTASIO MARIA ASSUNTA nata il 14.08.1961 a Maiori (SA) e residente in Minori alla Località Montuonica snc (SA) c.f. NSTMSS61M54E839H nomino quali miei difensori di fiducia gli Avvocati Giuseppe Sodano (c.f. SDNGPP79R11I438D) e Primavera Mandile (c.f. MNDPMV86M48L259S), entrambi del Foro di Nocera Inferiore (Sa), affinché mi rappresentiate e difendiate nel giudizio di cui al presente procedimento, con la più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare terzi in causa ed in garanzia, transigere, eleggere domicilio, nominare sostituti, firmare e quietanzare in nostro nome e conto, notificare nonché depositare atti, documenti, chiedere copia degli atti relativi alla procedura de qua, avendo sin d'ora per rato il Vs operato.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e prestano conseguentemente il consenso al loro trattamento che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico e di aver sottoscritto la relativa informativa sulla privacy in possesso dei difensori.

Dichiaro, ai sensi dell'art. 4, comma III, 17 e 20 del decreto legislativo n. 28/2010, di essere stata edotta della possibilità di poter ricorrere alla procedura di mediazione ivi prevista e dei relativi benefici fiscali e di aver preso visione della Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei difensori. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma VII, ss. della legge n. 162/2014, di essere stata edotta della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Eleggo domicilio presso il Vostro studio legale sito in Sarno (Sa) alla Piazza IV Novembre, n. 1 – 84087.

Sarno, 09.09.2024




È autentica

Avv. Giuseppe Sodano



Avv. Primavera Mandile



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
RGN 4561/2024

Il Giudice

Letto il ricorso che precede;
Visti ed applicati gli artt. 415 e 444 c.p.c.;

FISSA

per la trattazione della controversia la data del 7.5.2025

DISPONE

che il ricorso introduttivo del giudizio e il presente decreto vengano notificati, a cura di parte ricorrente, entro il termine di legge.

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del presente decreto ai contro interessati, a cura di parte ricorrente, mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del Ministero (MIM).

AVVERTE

il convenuto che ha l'onere di costituirsi in almeno dieci giorni prima della suddetta data, mediante il deposito in via telematica di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova;

visto l'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dal deposito di NOTE SCRITTE, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre LE ORE 7.00 della data sopra indicata.

PRECISA

- 1) che, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note nel termine assegnato, si procederà ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, sarà concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di dette note, ovvero verrà fissata udienza;
- 2) che, qualora nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine, ovvero non compaia all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

Salerno, 16/09/2024

Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio

